

ALLEGATO

CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO

SEZIONE I

Clausola 1

Scopo e ambito di applicazione

- (a) Scopo delle presenti clausole contrattuali tipo (di seguito "clausole") è garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
- (b) I titolari del trattamento e i responsabili del trattamento di cui all'allegato I hanno accettato le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 e/o dell'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/1725.
- (c) Le presenti clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'allegato II.
- (d) Gli allegati da I a IV costituiscono parte integrante delle clausole.
- (e) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725.
- (f) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725.

Clausola 2

Invariabilità delle clausole

- (a) Le parti si impegnano a non modificare le clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati.
- (b) Ciò non impedisce alle parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 3

Interpretazione

- (a) Quando le presenti clausole utilizzano i termini definiti, rispettivamente, nel regolamento (UE) 2016/679 o nel regolamento (UE) 2018/1725, tali termini hanno lo stesso significato di cui al regolamento interessato.
- (b) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725, rispettivamente.
- (c) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 / dal regolamento (UE) 2018/1725, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 4

Gerarchia

In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Clausola 5 — Facoltativa

Clausola di adesione successiva

- (a) Qualunque entità che non sia parte delle presenti clausole può, con l'accordo di tutte le parti, aderire alle presenti clausole in qualunque momento, in qualità di titolare del trattamento o di responsabile del trattamento, compilando gli allegati e firmando l'allegato I.
- (b) Una volta compilati e firmati gli allegati di cui alla lettera a), l'entità aderente è considerata parte delle presenti clausole e ha i diritti e gli obblighi di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento, conformemente alla sua designazione nell'allegato I.
- (c) L'entità aderente non ha diritti od obblighi derivanti a norma delle presenti clausole per il periodo precedente all'adesione.

SEZIONE II - OBBLIGHI DELLE PARTI

Clausola 6

Descrizione del trattamento

I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento, sono specificati nell'allegato II.

Clausola 7

Obblighi delle parti

7.1. Istruzioni

- (a) Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento. In tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate.
- (b) Il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, le istruzioni del titolare del trattamento violino il regolamento (UE) 2016/679/ il regolamento (UE) 2018/1725 o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

7.2. Limitazione delle finalità

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato II, salvo ulteriori istruzioni del titolare del trattamento.

7.3. Durata del trattamento dei dati personali

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato II.

7.4. Sicurezza del trattamento

- (a) Il responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato III per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.
- (b) Il responsabile del trattamento concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Il responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali

ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

7.5. Dati sensibili

Se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati ("dati sensibili"), il responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari.

7.6 Documentazione e rispetto

- (a) Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.
- (b) Il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole.
- (c) Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679 e/o dal regolamento (UE) 2018/1725. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento.
- (d) Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.
- (e) Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

7.7. Ricorso a sub-responsabili del trattamento

Il responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. Il responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un anticipo di almeno dando così al titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il responsabile del trattamento fornisce al titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

- (f) Qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento,

nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725.

- (g) Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.
- (h) Il responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.
- (i) Il responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

7.8. Trasferimenti internazionali

- (a) Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725.
- (b) Il titolare del trattamento conviene che, qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento conformemente alla clausola 7.7 per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/679, il responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

Clausola 8

Assistenza al titolare del trattamento

- (a) Il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento.

- (b) Il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e b), il responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento.
- (c) Oltre all'obbligo di assistere il titolare del trattamento in conformità della clausola 8, lettera b), il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento:
 - (1) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali ("valutazione d'impatto sulla protezione dei dati") qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
 - (2) l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;
 - (3) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
 - (4) gli obblighi di cui all'articolo 32 regolamento (UE) 2016/679/.
- (d) Le parti stabiliscono nell'allegato III le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.

Clausola 9

Notifica di una violazione dei dati personali

In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679 o degli articoli 34 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725, ove applicabile, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

9.1 Violazione riguardante dati trattati dal titolare del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

- (a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso/(a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);
- (b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679/ devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:

- (1) la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- (2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- (3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

- (c) nell'adempiere, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679/, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

9.2 Violazione riguardante dati trattati dal responsabile del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

- (a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- (b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- (c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Le parti stabiliscono nell'allegato III tutti gli altri elementi che il responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono al titolare del trattamento a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679/.

SEZIONE 6 - DISPOSIZIONI FINALI

Clausola 10

Inosservanza delle clausole e risoluzione

- (a) Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.
- (b) Il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:
- (1) il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
 - (2) il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725;
 - (3) il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725.
- (c) Il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili in conformità della clausola 7.1, lettera b), il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.
- (d) Dopo la risoluzione del contratto il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

ALLEGATO I ELENCO DELLE PARTI

1. Responsabile:

L'azienda e l'indirizzo del responsabile sono indicati nell'offerta della SEMA Italia s.r.l.

Una firma separata di queste clausole contrattuali tipo del titolare del trattamento non è necessaria. Queste clausole contrattuali tipo costituiscono parte integrante del contratto di abbonamento. Controfirmando l'offerta della SEMA Italia s.r.l. per la conclusione del contratto di abbonamento dal titolare del trattamento anche queste clausole contrattuali tipo sono giuridicamente vincolanti.

2. Processore:

Nome: SEMA Italia s.r.l.

Indirizzo: Via Langrain, 30/C, 39043 Chiusa BZ

Nome, qualifica e dati di contatto del referente:

Claudia Kirchgessner

Head of Backoffice

Firma: _____

Silvia Emilius

Backoffice

Firma: _____

Responsabile della protezione dei dati: Joachim Hanke

ALLEGATO II: DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati

Collaboratori del cliente, organi del cliente, altre persone i cui dati sono salvati dal cliente nei suoi sistemi e ai quali SEMA ha accesso.

Categorie di dati personali trattati

Dati che forniscono informazioni sull'accesso e sull'uso del software SEMA da parte dei gruppi sopracitati da parte del cliente, come per esempio dati dei log, ecc

Dati sensibili trattati (se del caso) e limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, ad esempio una rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all'accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata), tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari.

Non c'è trattamento di dati sensibili

Natura del trattamento

I dati non vengono trattati in modo mirato dalla ditta SEMA. Il trattamento dei dati avviene invece solo nella misura in cui l'accesso ai dati è inevitabile per poter eseguire il contratto di abbonamento, in particolare i servizi di manutenzione dovuti.

Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento

Esecuzione del contratto di abbonamento

Durata del trattamento

Per la durata del contratto di abbonamento

Per il trattamento da parte di (sub-)responsabili del trattamento, specificare anche la materia disciplinata, la natura e la durata del trattamento

L'elaborazione dei dati da parte di (sub)-incaricati di trattamento avverrà solo nella misura e per la durata sopra indicate e solo nella misura in cui il contratto di abbonamento consenta l'intervento di (sub)-incaricati di trattamento.

ALLEGATO III MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE, COMPRESSE MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI DATI

Misure tecniche e organizzative

1. Pseudonimizzazione	
Esiste un trattamento diretto dei dati personali indicati nell'ordine. Esiste la possibilità di visibilità o accesso ai dati personali. Non avviene la pseudonimizzazione o l'anonimizzazione.	
2. Crittografia	
Tutti i supporti dati mobili sono criptati secondo lo stato dell'arte. Le direttive IT interne regolano il trattamento dei dati. e la loro conservazione.	
3. Garanzia di riservatezza	
Controllo degli accessi:	<p>L'edificio è un edificio per uffici utilizzato solo dalle società SEMA GmbH e WGsystem GmbH. Le porte d'ingresso sono protette da una serratura di sicurezza con motore elettrico. Queste serrature possono essere aperte solo tramite una smartcard. All'esterno, le porte d'ingresso sono dotate solo di un pomello rigido anziché di una maniglia e sono bloccate dalla serratura a motore al di fuori dell'orario di lavoro.</p> <p>I documenti del personale sono chiusi a chiave negli armadietti al di fuori dell'orario di lavoro. Anche la sala server è protetta da una serratura di sicurezza con motore elettrico, che può essere aperta solo con una smart card. Questa stanza è chiusa a chiave 24 ore su 24.</p> <p>Le smartcard sono rilasciate esclusivamente alle persone autorizzate e vengono immediatamente ritirate se l'autorizzazione scade. L'autorizzazione all'accesso viene registrata e documentata con misure appropriate. In caso di smarrimento di un dispositivo di accesso o se una persona precedentemente autorizzata non restituisce volontariamente un dispositivo di accesso, quest'ultimo viene bloccato individualmente.</p> <p>Le finestre dell'edificio, degli uffici e dei locali commerciali sono a triplo vetro isolante. Le finestre sono chiuse in tutti i luoghi al di fuori dell'orario di lavoro.</p> <p>Gli estranei possono soggiornare nell'intero edificio aziendale solo in presenza dei dipendenti. Le persone ausiliarie sono sempre accuratamente selezionate.</p> <p>In una cassaforte appositamente predisposta è presente una smartcard con autorizzazione di accesso a tutte e tre le porte esterne del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Wildpoldsried.</p>
Controllo accessi	È in vigore un sistema di password per l'accesso ai sistemi di elaborazione dati. È stata stabilita una politica sulle password. Ogni persona autorizzata riceve un ID utente individuale e una password

	<p>personale che deve essere mantenuta segreta e non può essere ceduta a terzi. Esiste un regolamento in caso di assenza.</p> <p>Le autorizzazioni vengono controllate regolarmente. La password viene bloccata se l'autorizzazione scade. La password è composta da almeno 14 caratteri (lettere maiuscole, lettere minuscole, caratteri speciali e numeri scelti a caso). Dopo tre tentativi falliti, l'ID utente viene bloccato.</p> <p>Le reti interne sono protette dall'accesso esterno mediante una completa separazione fisica delle reti interne ed esterne secondo lo stato dell'arte. È installato un firewall con aggiornamenti software almeno giornalieri. Le connessioni esterne sono protette tramite https e certificati.</p> <p>L'accesso degli utenti viene registrato al momento del login e del logout. Esistono requisiti organizzativi quali organigrammi, descrizioni delle mansioni e dei compiti. Questi vengono regolarmente aggiornati e implementati nelle definizioni dei ruoli. L'assegnazione dei ruoli viene rivista regolarmente. Esiste un concetto di autorizzazione. Nell'ambito del concetto di autorizzazione all'accesso, sono previste autorizzazioni graduate che consentono l'inserimento, la lettura, la copia, la modifica o la rimozione dei dati dei clienti durante l'elaborazione, l'utilizzo e la successiva archiviazione solo nella misura necessaria per il rispettivo compito e altrimenti lo impediscono. Il concetto di autorizzazione all'accesso comprende la gestione dei diritti di accesso da parte degli amministratori di sistema. Le operazioni di prova sono separate da quelle di produzione. L'uso di Internet e della posta elettronica è controllato e organizzato, e anche l'uso privato di Internet e della posta elettronica in azienda è regolamentato. Le aree in cui vengono conservati i supporti di dati sono appositamente protette. I supporti dati e gli errori di stampa non più necessari vengono smaltiti in conformità alle norme sulla protezione dei dati.</p>
<p>Controllo della separazione</p>	<p>I dati sono archiviati per più di un ente responsabile, e l'archiviazione avviene in un database multi-client. Gli scopi per i quali i rispettivi dati devono essere elaborati e utilizzati sono documentati. I diritti di accesso sono chiaramente definiti. Esiste un concetto di raccolta ed elaborazione dei dati. Le reti di produzione sono fisicamente separate dalla rete di test con misure appropriate. Il livello di sicurezza dei sistemi di test è pari a quello dei sistemi di produzione. Si garantisce che i dati di produzione vengano utilizzati come dati di test solo dopo aver consultato il cliente.</p>

4. Garanzia di disponibilità

<p>Controllo della disponibilità</p>	<p>Il commissionario deve garantire una protezione software sufficiente contro la violazione dell'integrità del sistema mediante scanner residenti in memoria contro virus, trojan, worm e altri malware. L'esecuzione di software non di postazione deve essere impedita da divieti contrattuali per gli utenti, filtri antispam, monitoraggio delle licenze e aggiornamento almeno giornaliero del sistema operativo, del software operativo e di sicurezza esistente. Una sufficiente protezione dell'hardware è garantita da un gruppo di continuità e dalla conformità alle norme antincendio</p>
--------------------------------------	--

	<p>pertinenti. È in vigore un concetto di sicurezza dei dati. Questo concetto prevede l'esecuzione di copie di backup secondo il principio di generazione a intervalli appropriati. Il backup dei dati viene effettuato almeno una volta al giorno in modo incrementale e una volta alla settimana in modo completamente criptato su supporti di memorizzazione esterni. Un backup completo settimanale è conservato nel centro dati di IDKom Networks. È disponibile un manuale/concetto di emergenza.</p>
Controllo dei supporti di dati	<p>Quando i supporti di dati leggibili vengono consegnati, è necessario assicurarsi che su di essi non vi siano dati residui, ad esempio dovuti ad altre operazioni di elaborazione.</p>

5. Garanzia di integrità

Controllo di trasferimento	<p>La trasmissione dei dati avviene tramite una connessione in fibra ottica di Telekom tramite VDSL sincrono; lo scopo della trasmissione è l'elaborazione dell'ordine. I partecipanti vengono identificati e autenticati. L'autenticazione avviene tramite un ID utente e una password. I supporti dati mobili con i dati dei clienti, i dispositivi finali mobili con i dati dei clienti e le porte USB possono essere utilizzati solo da dipendenti specificamente autorizzati a trasferire e proteggere i dati per scopi contrattuali e di sicurezza.</p> <p>La password è composta da almeno 14 caratteri (lettere maiuscole, lettere minuscole, caratteri speciali e numeri scelti a caso). Non è consentito utilizzare termini generici o nomi propri. Viene fornita la documentazione dei destinatari dei dati. I supporti di dati vengono smaltiti dal sig. Joachim Hanke e dalla società Dorr. Fino alla distruzione, i supporti dati sono conservati nel magazzino chiuso a chiave del Reparto Tecnologia. Esiste un accordo per l'elaborazione degli ordini con un fornitore di servizi esterno.</p>
Controllo di inserimento	<p>Gli inserimenti, le modifiche e le cancellazioni non autorizzate sono impediti da un sistema di password. L'inserimento, la modifica o la cancellazione dei dati personali sono registrati conformemente alle disposizioni prescritte dagli audit. Le autorizzazioni all'inserimento sono mantenute conformemente alle disposizioni prescritte dagli audit e rilasciate per iscritto. Le autorizzazioni all'immissione sono regolate sui dati di log creati. Come misura centrale, i log di sistema vengono valutati regolarmente nel controllo degli input. I log di sistema vengono valutati in modo anonimo e gli utenti interessati vengono identificati solo se c'è un motivo specifico per farlo. Esiste un regolamento per la cancellazione dei dati di log. Tutto il personale è tenuto alla riservatezza. Le seguenti applicazioni hanno un secondo controllo di accesso: Adito, Outlook, SAGE, BBS Reisekosten, HR Works, tutti i software bancari, Docuguide, WGsystem. Tuttavia, le seguenti applicazioni non dispongono di un secondo controllo di accesso: SEMA, Holzbausoftware, tutti i programmi Office, tranne Outlook.</p>

6. Recupero dei dati

Abbiamo un nostro concetto di backup completo e un manuale di emergenza. Utilizziamo software di backup di produttori rinomati.

7 Valutazione continua

È stata implementata una direttiva sulla protezione dei dati. È stato nominato un responsabile della protezione dei dati, che viene regolarmente formato in materia. I dipendenti vengono regolarmente istruiti in materia di protezione dei dati. È stato implementato un processo di notifica delle violazioni dei dati.

Le misure tecniche e organizzative vengono verificate annualmente dal responsabile della protezione dei dati e dal Responsabile IT. Nell'ambito della verifica, le misure vengono controllate in relazione allo stato dell'arte e ai requisiti tecnici e giuridici necessari e, se necessario, adeguate. Il risultato dell'audit viene documentato di conseguenza.